



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza



Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

CONVENZIONE

TRA

il Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di Missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza – codice fiscale n. 80185250588, d'ora in avanti denominato *Ministero*

e

l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione – codice fiscale 92000450582 – d'ora in avanti denominato *INVALSI*,

per l'affidamento del servizio di valutazione del Programma nazionale 2021-2027 "*Scuola e competenze*" (FSE+ e FESR) (di seguito, *PN Scuola 21-27*);

Per il *Ministero* interviene la dott.ssa Simona Montesarchio, direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, PNRR) e Autorità di gestione del PN "*Scuola e competenze*" 2021-2027, nominata responsabile unico del progetto, di seguito RUP, con decreto del direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR, 21 novembre 2024, n.59

Per *INVALSI* interviene il Presidente, dott. Roberto Ricci.

Considerato che

- il Ministero, Autorità di gestione del *PN Scuola 21-27*, approvato con decisione di esecuzione C(2022)9045 del 1° dicembre 2022, deve ottemperare agli obblighi per la gestione dei Fondi strutturali europei 2021-2027 introdotti dai Regolamenti (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, n. 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la

politica dei visti , n. 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

- il citato programma nazionale prevede, nell'ambito della Priorità relativa all'Assistenza Tecnica anche attività di valutazione, finalizzate a migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione del programma e a valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto;
- risulta necessario supportare l'attuazione del PN Scuola 21-27 con un'adeguata attività valutativa, volta a restituire conoscenza sugli effetti combinati dei due fondi (FSE+ e FESR) che alimentano il programma, analizzandone gli esiti congiunti e garantendo l'unitarietà del processo valutativo;
- vi è la necessità di dare seguito a quanto previsto nel piano di valutazione del sopracitato PN, approvato con procedura scritta di consultazione del Comitato di Sorveglianza, di cui alla nota prot. n. 127231 del 30 ottobre 2023, assicurando l'attuazione delle valutazioni ivi programmate e finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza della strategia di intervento del programma nel suo complesso e delle specifiche tipologie di azione;
- il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante *"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*, e in particolare l'articolo 2, comma 4-undevicies, individua l'INVALSI quale uno dei soggetti in cui si articola il sistema nazionale di valutazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli *standard* nazionali;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020 n. 166, all'articolo 5, comma 5, lettera v, prevede che il Ministero dell'istruzione, in raccordo con le competenti strutture del Ministero dell'università e della ricerca, effettui la vigilanza sull'INVALSI;
- lo Statuto dell'INVALSI è stato adottato con delibera del Consiglio di amministrazione 25 giugno 2015, e successivamente modificato e definitivamente approvato con delibera del Consiglio di amministrazione 29 settembre 2017, n. 26;
- in particolare, l'articolo 1 dello Statuto individua l'INVALSI quale Ente Pubblico di ricerca, dotato di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria e l'Istituto è, inoltre, parte del Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione ("SNV"), disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, di cui assicura il coordinamento funzionale;
- ai sensi dell'articolo 2 del citato Statuto, l'INVALSI *"attraverso le proprie attività di studio e ricerca sul funzionamento dei sistemi formativi, delle politiche e delle prassi educative, la predisposizione e l'implementazione di strumenti di misurazione degli apprendimenti e delle competenze degli studenti e le attività di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative da esso coordinate nell'ambito del SNV, promuove il miglioramento dei livelli di istruzione e della qualità del capitale umano, contribuendo allo sviluppo e alla crescita del Sistema d'Istruzione, motore di sviluppo dell'economia italiana e promotore di equità sociale, nel quadro degli obiettivi fissati in sede nazionale, europea e internazionale"*;
- ai sensi dell'articolo 5 del citato Statuto, agli specifici compiti curati dall'INVALSI sulla base delle previsioni di leggi o regolamenti o previsti sulla base delle direttive del Ministro, possono aggiungersi quelli definiti sulla base di specifiche convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, purché connessi agli ambiti di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo 5, e che

L'Istituto può, inoltre, ricevere affidamenti diretti da parte del Ministero, sia su fondi statali che su fondi europei;

- ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, l'INVALSI opera in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano nazionale della ricerca (PNR), dal Piano triennale delle attività (PTA) e dalle direttive del Ministro dell'istruzione e i PTA e i relativi aggiornamenti annuali sono sottoposti a valutazione e approvazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- al fine di configurare un rapporto di "*in house providing*" è necessario che ricorrano le condizioni indicate dall' articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 24/2014/UE, e che quindi: a) l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata siano effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; c) nella persona giuridica controllata non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportino controllo o potere di veto, prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitino un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- in particolare, il predetto articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 24/2014/UE dispone che un'amministrazione aggiudicatrice esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi della lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;
- il Ministro dell'istruzione, con propria direttiva, provvede, almeno con cadenza triennale, ad individuare le priorità strategiche alle quali l'INVALSI deve attenersi e sulla base delle quali deve orientare la propria attività;
- il citato Statuto prevede che i componenti del Consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, siano nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, che provvede anche alla costituzione del Collegio dei revisori, e che i bilanci preventivi, le relative variazioni, i rendiconti consuntivi e le rispettive relazioni di accompagnamento, le relazioni del Collegio dei revisori dei conti, sono inviati per l'approvazione al Ministero dell'istruzione;
- il piano triennale delle attività dell'INVALSI, aggiornato annualmente, è soggetto a valutazione e approvazione da parte del Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 213 del 2009;
- la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione del 28 settembre 2017 reca le linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- con la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione del 3 luglio 2019, n. 633 è stata approvata l'iscrizione nel predetto elenco del Ministero dell'istruzione, per gli affidamenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca (Indire) e all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, approva il "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione";

- il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6, recante "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione" e, in particolare, l'articolo 10, disciplina, tra le altre cose, le attribuzioni dell'Ufficio IV – Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale nel settore dell'istruzione;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 settembre 2021, n. 284, istituisce una Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero dell'istruzione;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341, individua ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale all'interno dell'Unità di missione per il PNRR;
- ai sensi dell'articolo 2 del predetto decreto ministeriale «sono posti alle dipendenze dell'Unità di missione per il PNRR i seguenti uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero già esistenti, il cui ambito funzionale è coerente con gli obiettivi e le finalità del PNRR: a) Ufficio IV – Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale nel settore dell'istruzione – della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale (...), b) Ufficio V – Controllo della gestione dei fondi strutturali europei e degli altri programmi europei – della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale»;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 11 febbraio 2022, n. 26, reca modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341;
- il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, nell'apporre alcune modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dispone, tra l'altro, che il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;
- le attività istituzionali di INVALSI sono da riferirsi integralmente alle missioni attribuite al Ministero dell'istruzione e, pertanto, nel caso di specie e sulla base delle motivazioni sopra esposte, sussiste un rapporto *in house* tra il Ministero dell'istruzione e l'INVALSI e, quindi, il Ministero dell'istruzione può avvalersi, ai fini dell'acquisizione del servizio in questione, dell'Istituto in quanto ente strumentale del Ministero stesso;
- le Linee Guida per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2021-2027 da parte degli enti *in house* del Ministero dell'istruzione e/o da parte di altre pubbliche amministrazioni in ragione di accordi di cooperazione orizzontale costituiscono parte integrante della presente convenzione;
- lo svolgimento di specifiche analisi e ricerche valutative rientra nell'area di competenza dell'INVALSI, che possiede comprovata capacità ed esperienza in tema di valutazione e dispone di banche dati, strumenti e metodologie specifici, messi a punto e affinati anche nell'esercizio del proprio mandato istituzionale per la costruzione del Sistema Nazionale di Valutazione del Ministero dell'istruzione, capitalizzando nel tempo un patrimonio informativo sulle diverse dimensioni del sistema scolastico, riguardanti sia i livelli di apprendimento degli studenti, sia i processi didattici e organizzativi, nonché il contesto culturale e socio-economico di riferimento;

- nell'ambito del PON "Per la scuola" 2014-2020, l'INVALSI ha già realizzato attività valutative con particolare riguardo alla misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti, nonché alla misurazione del tasso di abbandono scolastico precoce;
- nell'ambito del PON 2014-2020 all'INVALSI è stato affidato, altresì, lo svolgimento di un servizio di valutazione finale e complessiva dei risultati del PON 2014-2020, volto a verificare il raggiungimento dei singoli obiettivi e dei relativi target;
- il suddetto Ente possiede, pertanto, una comprovata conoscenza ed esperienza in relazione ai temi oggetto di valutazione e, in particolar modo, relativamente alle aree di intervento del PN Scuola 2021-2027;
- in ragione, pertanto, dell'esperienza e delle competenze maturate da INVALSI e in un'ottica di economicità e ottimizzazione del servizio, si ritiene opportuno valorizzare e capitalizzare il lavoro già svolto;
- con nota, prot. n. 132820 del 15 novembre 2023, il Ministero dell'istruzione e del Merito – Unità di missione per il PNRR ha chiesto all'INVALSI di presentare una proposta progettuale per la realizzazione di un servizio di valutazione dei risultati del PN Scuola e competenze 2021-2027;
- con nota prot. n. 2207 dell'8 gennaio 2024, il sopracitato Ministero ha reiterato la suddetta richiesta, sollecitando l'invio di una proposta progettuale corredata di preventivo economico, per la realizzazione del servizio di valutazione sopra indicato;
- con nota, acquisita al protocollo dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza n. 50739 del 26 marzo 2024, l'INVALSI ha trasmesso la propria proposta tecnico-economica per la realizzazione del progetto "Valutazione del Programma nazionale "Scuola e competenze" 2021 – 2027 (FSE+ e FESR)", per un importo complessivo di euro 2.291.561,75 (duemilioniduecentonovantunomilacinquecentosessantuno/75) e con una durata fino al 30 giugno 2029;
- in relazione all'importo e alla durata del servizio, nonché alla natura dello stesso, si è ritenuto necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo Cofinanziato dalla Unione europea pag. 8 di 18 31 marzo 2023, n. 36, un parere sulla congruità tecnica ed economica delle proposte progettuali presentate da INVALSI e, pertanto, sottoporre ad apposita commissione, composta da soggetti in possesso di requisiti adeguati, la valutazione circa la congruità tecnica ed economica della proposta progettuale presentata da INVALSI;
- con decreto del Direttore generale dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 21 novembre 2024, n. 59, è stata costituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, una commissione per la valutazione della congruità tecnico-economica della suddetta proposta progettuale presentata dall'INVALSI;
- con il sopracitato decreto, è stato, altresì, individuato come responsabile unico del progetto, in sostituzione del dott. Rocco Pinneri, la dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il PNRR e Autorità di gestione del PN "Scuola e competenze" 2021-2027, attribuendole le funzioni di cui all'allegato I.5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- che la suddetta Commissione, dopo attenta analisi del progetto, con nota prot.n.177375 del 6 dicembre 2024, ha richiesto a INVALSI, tramite il Responsabile unico di progetto, di integrare la proposta con ulteriori dettagli e aggiornamenti, ritenuti necessari per la valutazione di congruità;

- con nota prot.n. 358 del 22 gennaio 2025, acquisita al protocollo dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza n. 9182 del 22 gennaio 2025, INVALSI ha trasmesso al Responsabile unico del progetto, una seconda versione dell'offerta tecnico-economica, contenente le revisioni richieste dalla sopracitata Commissione;
- la suddetta commissione ha ritenuto complete ed esaustive le integrazioni apportate alla proposta progettuale trasmessa da INVALSI con nota prot.n. 358 del 22 gennaio 2025, acquisita al protocollo dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza n. 9182 del 22 gennaio 2025, per un importo complessivo rispettivamente di euro 2.291.561,75 (*duemilioniduecentonovantunomilacinquecentosessantuno/75*) per il progetto "Valutazione del Programma nazionale "Scuola e competenze" 2021 – 2027 (FSE+ e FESR)";
- con la nota prot. n. 12729 del 29 gennaio 2025, il Presidente della suddetta commissione ha comunicato la conclusione e gli esiti della valutazione di congruità tecnico-economica del progetto dell'INVALSI "Valutazione del Programma nazionale "Scuola e competenze" 2021 – 2027 (FSE+ e FESR)", trasmettendo i verbali redatti contestualmente, letti, confermati e sottoscritti da tutti i componenti della stessa;
- con la nota, prot. n. 60340 del 22 aprile 2025, il Direttore generale dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ha comunicato a INVALSI l'esito positivo della valutazione della congruità tecnico-economica della proposta progettuale presentata;
- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 633, l'importo di euro 2.291.561,75 (*duemilioniduecentonovantunomilacinquecentosessantuno/75*) richiesto per l'esecuzione del servizio non prevede l'aggiunta di I.V.A., in quanto l'INVALSI, quale ente pubblico di ricerca, non svolge attività di impresa o di lavoro autonomo, ma esercita le attività previste dallo statuto e assegnate dalla legge;
- con decreto del Direttore generale dell'Unità di missione del Piano di ripresa e resilienza n. 40 del 22 aprile 2025, è stato affidato all'INVALSI il servizio relativo all'attuazione del progetto "Valutazione del Programma nazionale "Scuola e competenze" 2021 – 2027 (FSE+ e FESR)";
- le caratteristiche e la tipologia delle attività previste nel progetto di INVALSI "Valutazione del Programma nazionale "Scuola e competenze 2021-2027" mostrano una forte correlazione con le finalità e gli obiettivi declinati all'interno della Priorità *Assistenza Tecnica* - FSE+, in quanto volti alla valutazione degli interventi posti in essere dall'amministrazione al fine di migliorare la qualità e l'efficacia del sistema d'istruzione e finalizzati a verificare, altresì, in che misura tali interventi abbiano contribuito ad aumentare i livelli e gli *standard* di efficacia ed efficienza del servizio scolastico sul territorio nazionale;
- con il citato decreto direttoriale, alla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il PNRR e Autorità di gestione del PN "Scuola e competenze" 2021-2027, è stato demandato lo svolgimento di tutti gli adempimenti relativi alla definizione della procedura di affidamento per il servizio suddetto, compresa la sottoscrizione con INVALSI di apposita Convenzione per la realizzazione del servizio e il relativo impegno di spesa;
- è necessario che tutti gli aspetti più strettamente operativi, legati alle modalità e ai tempi di realizzazione delle attività progettuali, siano dettagliatamente definiti, comprese le modalità per l'erogazione dell'importo, conformemente a quanto disposto nelle *Linee Guida per gli enti in house*;

Tutto ciò premesso

tra il Ministero e l'INVALSI, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 (Oggetto)

1. Il Ministero affida all'INVALSI il servizio relativo al progetto "*Valutazione del Programma nazionale "Scuola e competenze" 2021 – 2027 (FSE+ e FESR)*", a valere sul PN Scuola e competenze 2021-2027, Priorità Assistenza Tecnica - FSE+, CUP F83C23006450002, CIG B73B71E6AC.
2. Il servizio disciplinato dalla presente convenzione ha una durata fino al 30 giugno 2029. La data di ammissibilità delle spese decorre dall'adozione del decreto di approvazione della presente convenzione a cura del Direttore generale dell'Unità di missione, fermo restando che la convenzione acquisisce efficacia con la registrazione a cura degli organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. Il suddetto servizio è finanziato dalle risorse della Priorità Assistenza Tecnica - FSE+ del PN "Scuola e competenze" 2021-2027, nella misura massima di euro 2.291.561,75 (*duemilioniduecentonovantunomilacinquecentosessantuno/75*).
4. Le attività oggetto del servizio sono realizzate sulla base dell'offerta tecnico-economica presentata dall'INVALSI con nota, acquisita al protocollo dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza n. 50739 del 26 marzo 2024, successivamente modificata e integrata con nota prot.n. 358 del 22 gennaio 2025, acquisita al protocollo dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza n. 9182 del 22 gennaio 2025, e integrate con le eventuali variazioni che si rendessero necessarie, così come disciplinato agli articoli seguenti.

Articolo 3 (Adempimenti necessari)

1. In ottemperanza ai Regolamenti europei, il servizio è identificato con un codice di riferimento. I codici sono richiamati in ogni operazione di rendicontazione e pagamento. Il servizio è, inoltre, dotato di un "codice unico di progetto" (CUP), nonché di un codice nazionale di riferimento, che deve essere riportato su tutta la relativa documentazione, cartacea ed informatica.

Articolo 4 (Impegni dell'INVALSI)

1. L'INVALSI si impegna a garantire l'attuazione del servizio relativo al progetto "*Valutazione del Programma nazionale "Scuola e competenze" 2021 – 2027 (FSE+ e FESR)*", a valere sul PN Scuola e competenze 2021-2027, Priorità Assistenza Tecnica - FSE+, come definito nella proposta tecnica ed economica acquisita al protocollo dell'Unità di missione del Piano

nazionale di ripresa e resilienza n. 50739 del 26 marzo 2024, così come successivamente modificata e integrata con nota prot.n. 358 del 22 gennaio 2025, acquisita al protocollo dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza n. 9182 del 22 gennaio 2025, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione (Allegato A).

2. Nel corso dell'esecuzione del servizio in oggetto, INVALSI si impegna ad apportare tutte le modifiche che si rendano necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa in materia e/o in relazione a nuove istanze formalizzate dall'Autorità di gestione. Eventuali interventi aggiuntivi possono essere richiesti esclusivamente dall'Autorità di gestione e, se dovessero comportare nuovi o maggiori oneri in capo ad INVALSI, si procederà alla relativa quantificazione finanziaria.
3. L'INVALSI si impegna, altresì, a:
 - a) realizzare le attività in conformità con le disposizioni europee e nazionali in materia di fondi strutturali;
 - b) conservare la documentazione agli atti dell'istituto, anche in ragione di eventuali controlli da parte delle istituzioni europee o nazionali, almeno fino ai 3 anni successivi alla presentazione del saldo del progetto, secondo quanto previsto dai regolamenti europei;
 - c) garantire le forme di pubblicità previste dalla normativa europea in materia di fondi strutturali;
 - d) assicurare la produzione di rapporti informativi periodici sulle attività svolte, analisi tecniche che rispondono ad esigenze conoscitive dell'Autorità di Gestione, report di monitoraggio sull'andamento del PN, indagini e ricerche e partecipare, ove richiesto, alle riunioni del comitato di sorveglianza per la verifica dello stato di attuazione del PN Scuola 21-27;
 - e) produrre il piano attività entro un mese dalla data di adozione del decreto di approvazione della presente convenzione, con l'indicazione del gruppo di lavoro e delle attività svolte da ciascun componente;
 - f) produrre, al termine delle attività, una relazione finale che riporti nel dettaglio la descrizione delle attività e dei prodotti realizzati nell'ambito del progetto;
 - g) farsi carico dell'inserimento tempestivo di tutta la documentazione richiesta all'interno del Sistema informativo gestionale del PN Scuola 21-27;
 - h) ottemperare alla rendicontazione del servizio secondo le disposizioni previste per i fondi strutturali europei;
 - i) osservare la normativa vigente in materia di contratti pubblici nel caso di ricorso al mercato per l'acquisizione delle forniture e dei servizi strumentali e accessori, comunque previsti nelle offerte tecniche;
 - m) durante l'attuazione e la gestione degli interventi, rispettare quanto disposto all'interno delle linee guida per gli enti in house, emanate dall'autorità di gestione per la programmazione 2014-2020 ed eventuali successive modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie in relazione alla programmazione 2021-2027;
 - n) assicurare nei confronti dell'autorità di gestione, la collaborazione necessaria e la piena disponibilità per tutte le attività relative allo svolgimento dei controlli di primo e secondo livello, nonché per le azioni di valutazione interna ed esterna.

Articolo 5 (Pianificazione delle attività)

1. In considerazione del periodo di attuazione del servizio, l'INVALSI si impegna a predisporre una pianificazione puntuale su base annuale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio IV della Unità di missione.
2. Il piano delle attività relativo al primo anno è predisposto successivamente alla comunicazione di registrazione del decreto di approvazione della presente convenzione presso i competenti organi di controllo, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, secondo periodo. In tale occasione potranno essere rimodulate le scadenze relative agli output previsti per il progetto in sede di offerta.
3. La pianificazione delle attività deve essere formulata individuando livelli di servizio e relativi output, attenendosi a quanto definito nel format di piano di progetto previsto dalle linee guida per gli enti in house per la programmazione 2014 -2020 e ss.mm.ii.
4. L'Ufficio IV dell'Unità di missione per il PNRR potrà richiedere *in itinere* eventuali interventi aggiuntivi, qualora necessario in ragione dell'emergere di nuove esigenze durante l'attuazione del progetto. In tal caso, si applica l'articolo 4, comma 2.
5. A garanzia dell'efficacia e della qualità degli interventi, INVALSI deve mantenere il gruppo di lavoro previsto per l'intero periodo di attuazione del sopracitato progetto. Eventuali modifiche del suddetto gruppo dovranno essere preventivamente e tempestivamente concordate e autorizzate dall'Ufficio IV dell'Unità di missione PNRR, il quale potrà, in ogni caso, richiedere adeguamenti degli stessi, anche in relazione ad eventuali ulteriori profili professionali che si rendano necessari per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione.
6. Qualsiasi modifica di quanto previsto nel servizio deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio IV della Unità di missione PNRR, che non riconoscerà le spese relative a variazioni del progetto non espressamente autorizzate.

Articolo 6 (Responsabilità)

1. Il Ministero è esonerato da qualunque responsabilità derivante dalle attività e dai rapporti di lavoro instaurati dall'INVALSI e dai danni prodotti a terzi in dipendenza delle attività espletate in relazione alla presente convenzione.

Articolo 7 (Importo e pagamenti)

1. L'importo massimo per la realizzazione del servizio di cui all'articolo 2 è di euro 2.291.561,75 (*duemilioniduecentonovantunomilacinquecentosessantuno/75*). Tale importo è posto a carico del Programma Nazionale 2021-2027 "Scuola e competenze" – Priorità Assistenza Tecnica - FSE+.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 633 il suddetto importo di euro 2.291.561,75 (*duemilioniduecentonovantunomilacinquecentosessantuno/75*) non prevede l'aggiunta di I.V.A., in quanto l'INVALSI, quale ente pubblico di ricerca, non svolge attività di impresa o di lavoro autonomo, ma esercita le attività previste dallo statuto e assegnate dalla legge.

3. Conformemente a quanto definito nelle Linee Guida per gli enti *in house* e ss.mm.ii., detta somma è erogata con le seguenti modalità:
 - a) un primo acconto – pari al 10% dell'importo totale – condizionato e subordinato alla registrazione del decreto di approvazione della presente convenzione presso i competenti organi di controllo, alla registrazione del piano generale sul sistema informativo di gestione degli interventi finanziati col PN Scuola 21-27, alla contestuale registrazione del piano di progetto e all'invio formale all'autorità di gestione della "dichiarazione di avvio" a firma del responsabile del progetto;
 - b) i successivi acconti/rimborsi sono erogati in relazione alle certificazioni di spesa (CERT) registrate nel sistema informativo di gestione degli interventi, a seguito di approvazione dei relativi stati di avanzamento dei lavori. L'erogazione è vincolata all'esito positivo dei controlli di primo livello.
 - c) a conclusione del progetto deve essere inoltrata la relativa "dichiarazione di conclusione" che rende disponibile nel sistema di "gestione finanziaria" il modello di rendicontazione – modello REND – con il quale si attesta il costo effettivo complessivo del progetto. La richiesta di saldo finale, pari al 10% circa, deve essere accompagnata dalla rendicontazione finale (REND), registrata all'interno del sistema informativo di gestione degli interventi e dalla relazione finale delle attività. L'erogazione del saldo è vincolata all'esito positivo dei controlli di primo livello attraverso verifiche amministrativo-contabili anche in loco.
4. Il pagamento dell'acconto e del saldo è comunque effettuato in coerenza con le rimesse comunitarie e nazionali.
5. In entrambi i casi i pagamenti sono erogati a seguito di presentazione di rendicontazione e certificazione della spesa sostenuta.
6. La rendicontazione di tutti i costi diretti si basa su costi reali. Per quanto attiene ai costi indiretti, in considerazione dell'introduzione delle opzioni di semplificazione dei costi,

Articolo 8 (Variazioni finanziarie)

1. L'INVALSI si obbliga, alle condizioni e nei termini indicati negli articoli precedenti, ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente convenzione per l'importo massimo pari a euro 2.291.561,75 (duemilioniduecentonovantunomilacinquecentosessantuno/75), interamente remunerativo di tutte le attività necessarie allo svolgimento del servizio, senza nulla altro esigere.
2. Qualora la rendicontazione presentata dall'INVALSI registri un totale inferiore all'importo del finanziamento assegnato, in base a una riduzione dei costi diretti del personale, sarà ricalcolato anche l'importo del costo forfettario dei costi indiretti e il saldo è corrisposto fino alla concorrenza del totale effettivamente speso. Nel caso in cui il rendiconto finale presentato dall'INVALSI registri un totale superiore all'importo del finanziamento assegnato, il saldo è corrisposto solo fino alla concorrenza dell'importo massimo previsto per il servizio oggetto della presente convenzione.
3. Le variazioni finanziarie relative al servizio, purché ricomprese nell'ambito del finanziamento complessivo assegnato allo stesso, devono essere motivate e formalmente comunicate all'Ufficio IV dell'Unità di missione PNRR, laddove avvengano nei limiti di quanto disciplinato dall'autorità di gestione nelle linee guida per gli enti *in house* e ss.mm.ii.

Articolo 9 (Normativa di riferimento)

1. L'INVALSI si impegna a realizzare il servizio entro i limiti e secondo le disposizioni contenute nei seguenti documenti normativi di riferimento:
 - a) regolamenti (UE) n. 1060/2011, n. 1057/2011 e n.1058/2011;
 - b) regolamento (UE) n. 2016/679;
 - c) linee guida per gli enti in house, emanate dal Ministero dell'istruzione per la programmazione 2014-2020 e successivo aggiornamento al ciclo di programmazione 2021-2027;
 - d) disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, emanate con nota prot. n. 29583 del 9 ottobre 2020 ed eventuale successivo aggiornamento al ciclo di programmazione 2021-2027.
2. Il progetto deve essere, inoltre, realizzato in coerenza con le prescrizioni del Programma nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027.
3. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei dati, degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e del materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato da INVALSI o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero, che potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti concessi al suo esercizio", e successive modificazioni e integrazioni, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato, irrevocabile e a titolo gratuito a favore del Ministero. INVALSI si obbliga espressamente a fornire al Ministero tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Ministero in eventuali registri o elenchi pubblici.
4. Qualsiasi pubblicazione e/o diffusione da parte di INVALSI di prodotti e/o materiali predisposti nell'ambito del presente servizio, che non rientra nelle attività ordinarie del progetto concordate annualmente con l'Autorità di Gestione o che non rientra nelle azioni di sensibilizzazione degli interventi finanziati dai Fondi Strutturali Europei previste dall'UE, deve essere preventivamente valutata e autorizzata dall'Ufficio IV, previa formale richiesta da parte del suddetto Ente.
5. L'INVALSI si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, dati, documenti o altro tipo di materiale provenienti dal Ministero o da altri soggetti coinvolti nell'espletamento del servizio o di cui sia comunque venuto a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione ad esso, obbligandosi altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio. Esso si obbliga, altresì, ad eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che lo stesso Ministero ne richieda o ne consenta esplicitamente la diffusione, con le modalità e i vincoli che il Ministero giudichi più opportuni. Tutte le notizie e i dati relativi alla struttura e all'attività del Ministero, di cui il personale di INVALSI sia venuto a conoscenza

in relazione all'esecuzione del servizio, non dovranno comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicati e divulgati a terzi e non potranno essere utilizzati, da parte di INVALSI e da parte di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli relativi all'espletamento del servizio. Tali obblighi di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Ministero e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia della convenzione.

Articolo 10
(Trattamento dei dati personali)

1. Il Ministero e INVALSI si danno reciprocamente atto che l'esecuzione della presente convenzione potrà comportare il trattamento, da parte di INVALSI, di dati personali dei quali il Ministero è titolare.
2. Ai fini di cui sopra, l'INVALSI si obbliga a:
 - a) osservare e rispettare le disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016, e dei corrispondenti e successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, ivi incluse tutte le successive modificazioni;
 - b) osservare e rispettare le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ivi incluse tutte le successive modificazioni;
 - c) adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte dalla normativa sopra citata;
 - d) introdurre le ulteriori misure di salvaguardia che il Garante per la protezione dei dati personali dovesse disporre;
 - e) rispettare la normativa e le procedure interne adottate dal Ministero in materia di protezione dei dati personali, anche laddove risultino maggiormente restrittive e vincolanti rispetto a quelle previste dalla normativa di riferimento vigente.
3. Relativamente ai trattamenti di dati personali necessari o comunque funzionali all'esecuzione della presente convenzione, il Ministero, mediante la sottoscrizione del "Contratto per la disciplina delle attività di trattamento poste in essere dal Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, recante Regolamento generale sulla protezione dei dati personali" (Allegato B), designa l'INVALSI quale "Responsabile del trattamento", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 679/2016, con riferimento ai dati personali per i quali il Ministero è titolare.
4. Con la sottoscrizione del suddetto atto di designazione allegato alla presente convenzione, l'INVALSI dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal citato Regolamento europeo, dall'atto di designazione stesso, dalla presente convenzione e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.
5. L'INVALSI, in caso di mancato o inesatto adempimento rispetto ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, dovrà manlevare il Ministero da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, diretta o indiretta, subita dal Ministero, anche con riferimento all'attività

prestata dai soggetti eventualmente autorizzati al trattamento, e/o ad eventuali sanzioni che dovessero essere irrogate dalle competenti Autorità amministrative e giudiziali.

6. L'INVALSI si obbliga altresì ad effettuare i trattamenti a fini statistici e di ricerca scientifica nel rispetto delle previsioni dettate: (i) dall'allegato A.3 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «*Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale*»; (ii) dall'allegato A.4 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «*Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica*».

Articolo 11 (Revoche)

1. Il Ministero si riserva la facoltà di revocare il finanziamento relativo al progetto qualora l'INVALSI non dovesse rispettare i termini, le condizioni e le modalità di attuazione previsti dalla presente convenzione e dal piano di progetto approvato, ovvero vengano meno le motivazioni che hanno indotto questa Amministrazione a proseguire l'attuazione del progetto in questione o in caso di mancata registrazione della presente convenzione e del relativo decreto di approvazione a opera degli organi di controllo.
2. In tale ipotesi, sono comunque riconosciute all'INVALSI le spese eventualmente sostenute e gli impegni vincolanti assunti successivamente all'acquisizione dell'efficacia della presente convenzione a fronte di attività già svolte alla data di comunicazione della revoca.

Articolo 12 (Controversie)

1. Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione della presente convenzione e alla determinazione e liquidazione del compenso di cui alla presente convenzione che non possa essere risolta in via amministrativa è devoluta all'Autorità giudiziaria competente.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 13 (Registrazione)

1. Il decreto di approvazione del presente atto è sottoposto ai controlli di legge.

Letta, approvata e sottoscritta.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Simona Montesarchio

IL PRESIDENTE DELL'INVALSI
dott. Roberto Ricci